

**AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCHI DITTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DEL DLGS. 50/2016.**

**1. OGGETTO**

Il Comune di Brondello, in attuazione di specifica determinazione del Responsabile del servizio manutentivo, indice il bando di gara per la formazione di elenchi Ditte dai quali poter attingere per l'affidamento di lavori o servizi, eseguiti con il sistema di amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo 36 del Dlgs. 50/2016, riservando la partecipazione alla gara a Ditte aventi i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.

Il presente bando di gara si prefigge lo scopo di conoscere i soggetti che possono fornire le prestazioni d'opera richieste per l'esecuzione di lavori di modesta entità e prestazioni di servizi, le relative capacità tecniche in relazione alle attrezzature possedute, le competenze e le esperienze professionali.

**2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente bando viene attuato nel rispetto delle seguenti normative di riferimento:

- D.Lgs. n. 50/2016;
- art. 17 della Legge n. 97/94 recante disposizioni ad incentivi alle pluriattività;
- art. 15 del D.Lgs. n. 228/2001 recante disposizioni nel settore agricolo a norma dell'art. 7 della Legge n. 57/2001.
- art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

**3. NATURA DELL'ATTIVITA' RICHIESTA E LUOGHI IN CUI SI SVOLGE**

Sono oggetto del presente bando:

Lo svolgimento di servizi di:

- sgombero neve;
- insabbiatura;
- pulizia;
- sfalcio e taglio-rami
- manutenzione straordinaria

riferiti alla viabilità comunale nel territorio del Comune di Brondello.

#### **4. DURATA TEMPORALE E TIPOLOGIA DEGLI ELENCHI E DEFINIZIONE PRESTAZIONI**

L'Amministrazione Comunale sarà dotata di appositi elenchi che avranno validità fino al **31.12.2017** e saranno suddivisi per tipologia di ditte partecipanti e per il carattere delle prestazioni offerte, così come segue:

- Ditte di Coltivatori Diretti ex art. 17 D.Lgs. 17.03.1995 n. 157 s.m.i:
  - a) Manodopera con attrezzatura comunale ( pala, scopa, motofalce, ecc.)
  - b) Manodopera fornita con l'ausilio di macchina operatrice di proprietà comunale
  - c) Manodopera fornita comprensiva dell'uso di attrezzatura propria
- Altre Ditte:
  - a) semplice manodopera con attrezzatura comunale ( pala, scopa, motofalce, ecc. )
  - b) manodopera qualificata fornita con l'ausilio di attrezzatura di proprietà comunale
  - c) manodopera fornita comprensiva dell'uso di attrezzatura propria

**Per quanto riguarda lo sgombero neve e l'insabbiatura l'offerta economica dovrà tenere in debito conto che tale servizio potrà essere richiesto e dovrà essere espletato, con caratteristiche di immediatezza e pronto intervento, in qualsiasi giorno e momento e con qualsiasi durata e, pertanto, l'offerta sarà intesa come comprensiva del lavoro notturno e festivo.**

**Per quanto riguarda gli altri interventi ivi previsti, i medesimi dovranno essere iniziati e conclusi nei tempi stabiliti dalla richiesta di intervento.**

#### **5. IMPORTI A BASE DI APPALTO**

Per ciascun elenco relativo alle tipologie di Ditte e per le caratteristiche delle prestazioni d'opera, viene determinato l'importo a base di gara su cui le Ditte partecipanti al bando, dovranno presentare offerta pari o in ribasso – **non sono ammesse offerte in aumento.**

Ditte di Coltivatori Diretti ex art. 17 Legge 97/94:

- Manodopera con attrezzatura comunale ( pala, scopa, motofalce, ecc.) €/h 12,00;
- Manodopera fornita con l'ausilio di macchina operatrice di proprietà comunale €/h 16,00;
- Manodopera fornita comprensiva dell'uso di attrezzatura propria €/h 30,00.

Altre Ditte:

- Semplice manodopera con attrezzatura comunale ( pala, scopa, motofalce, ecc.) €/h 16,00;
- Manodopera qualificata fornita con l'ausilio di attrezzatura di proprietà comunale €/h 25,00;
- Manodopera fornita comprensiva dell'uso di attrezzatura propria €/h 50,00.

L  
E  
  
D  
al  
in  
di  
De  
a)  
Tit  
A t  
b)  
c) I  
di l  
per

## **6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Saranno ammesse a partecipare alla gara le Ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione indicate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, allegato in copia
- Idonea iscrizione alla Camera di Commercio (ove prevista).

Nel caso di cooperativa di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale a norma dell'art. 17 della Legge n. 97/94, la medesima deve avere sede ed esercitare prevalentemente le proprie attività nei comuni montani e, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitare attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.

Detti requisiti vengono autocertificati sotto responsabilità penale al momento della richiesta di iscrizione e il Comune si riserva di verificarne l'esistenza in occasione di ciascun affidamento.

Non è consentito ad un operatore economico presentare contemporaneamente domanda di iscrizione in uno stesso elenco a diverso titolo soggettivo (ad es. individualmente e come consorzio)

L'eventuale carenza di requisiti professionali o tecnici indispensabili ai fini dell'espletamento del servizio, accertata in occasione dell'affidamento, sarà causa di esclusione dall'elenco dei fornitori.

## **7. ELABORATI DI GARA**

La scheda tecnica e tutti gli altri elaborati possono essere richiesti, presso gli uffici del Comune di Brondello.

## **8. MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

### **8.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA:**

Deve essere presentata in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata al Comune di Brondello - Via Provinciale, 12 e riportare sul frontespizio la dicitura "**OFFERTA per inserimento negli elenchi Ditte per l'affidamento di lavori o servizi in amministrazione diretta**"

Detta busta dovrà contenere:

- a) La dichiarazione, in carta libera, redatta sul modello di cui all'Allegato A, debitamente firmata dal Titolare e/o Legale rappresentante della Ditta proponente;  
A tale proposito si rammenta di compilare esattamente e completamente l'offerta.
- b) Copia della Carta di Identità
- c) **Una seconda busta** chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata al Comune di Brondello - Via Provinciale, 12 e riportare sul frontespizio la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA per inserimento negli elenchi Ditte per l'affidamento di lavori o servizi in amministrazione**

**diretta**", contenente esclusivamente l'offerta economica, in cifre ed in lettere, redatta sul modello di cui all'allegato "B", per una o più delle categorie in gara, reso legale mediante apposizione della marca da bollo

Non è ammessa l'utilizzazione di moduli diversi da quelli predisposti dal Comune o l'eventuale alterazione dello stesso in alcuna delle sue parti, **pena l'esclusione dalla gara.**

Si precisa inoltre che l'Amministrazione riconoscerà, ai fini dei successivi rapporti dipendenti dal contratto d'appalto e per tutti i relativi atti, nessuno escluso, la sola persona che avrà sottoscritto l'offerta e l'apposito modulo;

NON sono ammesse variazioni rispetto alla persona firmataria dell'offerta senza l'espresso consenso dell'Amministrazione appaltante.

Difformità e/o incompletezza della documentazione e dei dati richiesti comporteranno l'esclusione dalla gara.

#### **8.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

Le offerte devono pervenire, con qualsiasi mezzo, *previa informazione a carico di chi presenta l'offerta sull'orario di apertura degli uffici*, pena esclusione dalla gara, **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2016** al Comune di Brondello – Via Provinciale n. 12 – 12030 Brondello (CN). L'offerta sarà considerata tempestiva a condizione che il plico pervenga entro il suddetto termine all'ufficio protocollo del Comune di Brondello.

#### **9. APERTURA DELLE OFFERTE**

Si precisa che l'apertura delle offerte avverrà il giorno **20 dicembre 2016 alle ore 15,00 (quindici /00)** presso il Palazzo Comunale di Brondello; è ammessa la presenza dei legali rappresentanti delle imprese concorrenti o proprio delegato ai sensi di legge.

#### **10. DETERMINAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ELENCHI**

Gli elenchi costituiti secondo la metodologia stabilita ai punti precedenti, saranno ordinati secondo il criterio delle offerte economicamente più vantaggiose per l'Amministrazione Comunale.

La stessa Ditta potrà essere inserita in più elenchi.

Le prestazioni di servizi attinenti l'attività agricola, previste negli appositi elenchi, verranno assegnate alle Ditte aventi i requisiti di cui all'art. 17 della Legge n. 97/94, recante disposizioni ad incentivo alle pluriattività.

#### **11. CRITERI DI MASSIMA PER AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI D'OPERA**

L'affidamento delle prestazioni d'opera avviene con apposita determinazione resa dal competente responsabile del servizio.

Per ogni inserimento ove sarà richiesta la prestazione d'opera di uno o più Ditta, verrà stimato il tempo massimo di esecuzione della stessa, da parte degli uffici competenti.

Verranno utilizzati prioritariamente, compatibilmente con l'idoneità al lavoro da eseguire, gli automezzi e le attrezzature complementari di proprietà comunale.

Il Comune di Brondello non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti delle prestazioni d'opera, per cui in caso di esigenze particolari e/o emergenze, con specifica motivazione, potrà affidare incarichi anche a soggetti non inclusi negli elenchi.

In caso di impedimento temporaneo da parte del primo aggiudicatario e/o rinuncia o mancata risposta alla chiamata del medesimo, il Comune procederà, secondo le proprie esigenze, sulla base delle eventuali altre offerte pervenute, partendo da quelle economicamente più vantaggiose. Analogamente, se l'affidatario non inizia e conclude l'intervento nei tempi stabiliti, fatti salvi i casi di ritardo dipendenti da forza maggiore, il comune pagherà il servizio svolto e si riserva di affidare il servizio residuo ai successivi offerenti e di applicare le penali previste dagli articoli successivi.

## **12. PENALI E RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO**

Per ogni giorno, naturale e successivo, di ritardo non giustificato nell'esecuzione dei lavori il competente responsabile del servizio applicherà una penale pari all'importo corrispondente a 2 ore lavorative.

Il mancato adempimento reiterato per 3 (tre) volte nel corso dell'affidamento, comporta la cancellazione dall'elenco dei fornitori e la risoluzione di diritto dell'affidamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa.

## **13. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

## **14. ESCLUSIONI ED AVVERTENZE**

- a) Le dichiarazioni rese saranno successivamente verificate d'ufficio in capo all'aggiudicatario;
- b) Qualora le dichiarazioni rese non siano corrispondenti a quanto verificato, si procederà alla cancellazione dagli elenchi ad all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

- c) L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti;
- d) Si procederà alla formazione degli elenchi anche in presenza di una sola offerta valida per ciascuno di essi;
- e) Le prestazioni di servizi attinenti l'attività agricola, previste negli appositi elenchi, verranno assegnate alle Ditte aventi i requisiti di cui all'art. 17 della Legge n. 97/94, recante disposizioni ad incentivo alle pluriattività.

RESTA INTESO CHE: il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata successivamente ai sensi dell'art. 16 DPR 955/1982.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Comune di Brondello – tel 0175/76125 – fax 0175/76125  
– email: [info@comune.brondello.cn.it](mailto:info@comune.brondello.cn.it)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MANUTENZIONE ED AMBIENTE

**Modello A****Comune di Brondello**

Provincia di Cuneo

Via Provinciale n°12 - cap. 12030 - Tel. e fax 0175 / 76125  
codice Fiscale 850 0253 0047 - Partita IVA 017 2362 0041**BANDO DI GARA****PER FORMAZIONE ELENCHI DITTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E SERVIZI MEDIANTE  
AFFIDAMENTO DIRETTO**

I sottoscritt\_ ..... nat\_ a ..... II  
..... e residente in ..... via .....

In qualità di legale rappresentante della Ditta .....  
Az. Agricola.....

OPPURE

In qualità di Titolare della Ditta ..... individuale

.....  
Az.Agr.Individuale  
.....

con sede in ..... CAP.....

Via/Piazza.....

P.Iva ..... Tel. ..... Fax .....

Email.....

**CHIEDE**

di essere inserito negli elenchi Ditte dai quali poter attingere per l'affidamento diretto di lavori o servizi, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci e di informazione o uso di atti falsi, e facendo espresso riferimento alla gara di cui trattasi

**DICHIARA**

(cancellare con una riga le dichiarazioni qualora non pertinenti per tipo di offerente)

- di possedere idonea iscrizione alla Camera di Commercio di .....  
per il settore .....;

- di non ricadere in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- che alla gara non partecipano altri soggetti e/o imprese controllati, controllanti e/o in qualche modo correlati all'offerente ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascun individuo/impresa;
  - di essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto, singolo od associato, e di svolgere la propria attività agricola nel Comune di Brondello, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà;
  - nel caso di cooperativa di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale a norma dell'art. 17 della Legge n. 97/94, di avere sede ed esercitare prevalentemente le proprie attività nel Comune di Brondello e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, di esercitare attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali;
  - di essere in possesso, dei sotto elencati mezzi/attrezzature, debitamente omologate e/o collaudate e che le stesse sono quelle per il cui uso viene proposta l'offerta economica allegata alla presente Indicare chiaramente tipo di mezzo, modello, potenza targa o matricola)
- .....  
..  
.....  
..  
.....  
..  
.....  
..  
.....  
..  
.....  
..  
.....  
..

#### NEL CASO DI SOCIETA'

- Che i soggetti che compongono la società sono:
- .....

Nel caso in cui uno o più soggetti indicati qui sopra abbia subito una condanna inserire:

Dichiaro che il signor ..... ha riportato la  
seguente condanna (N.B. la presente dichiarazione deve essere completata con la descrizione  
specifica della data della condanna e del suo passaggio in giudicato, della tipologia della  
pronuncia – sentenza di condanna, decreto penale di condanna o sentenza di applicazione  
della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale – del  
titolo di reato e della data della sua consumazione, dell'entità e natura della pena comminata)

.....

MARCA DA BOLLO  
DA EURO 16,00

**Modello B**



**Comune di Brondello**  
Provincia di Cuneo  
Via Provinciale n°12 - cap. 12030 - Tel. e fax 0175 / 76125  
codice Fiscale 850 0253 0047 - Partita IVA 017 2362 0041

**BANDO DI GARA PER FORMAZIONE ELENCHI DITTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO**

I sottoscritt ..... nat\_a .....

Il ..... e residente in ..... via .....

In qualità di legale rappresentante della Ditta

.....  
Az. Agricola.....

OPPURE

In qualità di Titolare della Ditta individuale .....

Az.Agr.Individuale

.....  
con sede in ..... CAP.....

Via/Piazza.....

P.Iva ..... Tel. ..... Fax .....

Email.....

in relazione ai prezzi a base di gara indicati nel bando, e tenuto conto di tutte le condizioni, spese ed oneri, per la categoria a cui l'offerente appartiene (Coltivatori/Altre Ditte)

**OFFRE**

Un ribasso unico percentuale così stabilito:

Ribasso del ..... % (dicesi ..... )  
In numeri ..... in lettere .....

(Offerta unica di ribasso, rispetto alle tre precedentemente contemplate)

..... Lì.....

Firma

.....  
(firma per esteso leggibile)

Nel caso di società la presente offerta deve essere sottoscritta come segue anche da tutti i soggetti componenti

.....  
(cognome e nome) (firma per esteso leggibile)

.....  
(cognome e nome) (firma per esteso leggibile)

.....  
(cognome e nome) (firma per esteso leggibile)

**ALLEGATO****D.Lgs. 50/2016****Art. 80. (Motivi di esclusione)**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18

mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
FERRERO geom. Antonello